



BANCA PASSADORE & C.

**REGOLAMENTO OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI
("PARTI CORRELATE")**

Dicembre 2022

INDICE

Premessa	1
1 I soggetti collegati e le operazioni	3
1.1 Perimetro dei soggetti collegati	3
1.2 Classificazione delle operazioni	3
1.3 Criteri per la rilevazione delle operazioni.....	5
2 Le procedure deliberative	7
2.1 Disposizioni da applicarsi alle delibere di operazioni con soggetti collegati	7
2.2 Delibere-quadro	9
2.3 Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB	10
2.4 Operazioni di competenza dell'assemblea.....	10
2.5 Coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti.....	10
3 Casi di esenzione e deroga.....	11
3.1 Operazioni di importo esiguo	11
4 Presidi da applicare nel caso di perdite su operazioni con soggetti collegati	12
5 Adempimenti relativi ai prestiti concessi ai fini dell'art. 88 della CRD V	12

Premessa

La disciplina delle operazioni con soggetti collegati, dettata dalle disposizioni della Banca d'Italia¹, mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La disciplina:

- individua il perimetro dei soggetti collegati nelle parti correlate² e nei soggetti ad esse connessi;
- definisce i limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca nei confronti dei soggetti collegati;
- prevede procedure deliberative:
 - che integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative e che
 - si applicano anche a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio;
- fornisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni al fine di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto
 - agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse,
 - agli obblighi
 - * di censimento dei soggetti collegati e
 - * di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- richiede che le politiche dei controlli interni e le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati siano adeguatamente formalizzate e siano definite con il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo, in particolare degli amministratori indipendenti, e con il contributo delle principali funzioni aziendali interessate.

Le disposizioni sopra citate (le “Disposizioni”) si inseriscono in un contesto già disciplinato da altre normative; in particolare:

- l'art. 136 del Testo Unico Bancario (TUB) che disciplina le obbligazioni degli esponenti bancari
- l'art. 2391 del Codice Civile che disciplina gli interessi degli amministratori
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 che disciplina, tra le altre cose, i conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori (MiFID 2)
- il principio contabile internazionale IAS 24, “Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate”.

Con riferimento alle disposizioni sopra citate (le “Disposizioni”), il presente documento ha l'obiettivo di definire le procedure deliberative applicabili alle operazioni con soggetti collegati.

A tal fine, il presente regolamento identifica:

¹ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

² Dato che la definizione di soggetti collegati è comunque imperniata sulla correlazione tra il soggetto e la Banca, la fattispecie in esame è spesso genericamente riferita alle “parti correlate” con ciò intendendo i “soggetti collegati”.

- i criteri per la rilevazione delle operazioni con soggetti collegati e in particolare quelle da considerare “di maggiore rilevanza” (paragrafo 1.3);
- le regole riguardanti le fasi dell’istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti (paragrafo 2);
- i casi di deroga o esenzione (paragrafo 3);
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, al fine di assicurare, essendo anche questa fase oggetto di possibili “condizionamenti”, l’integrità e la trasparenza delle decisioni assunte (paragrafo 4)
- gli adempimenti relativi ai prestiti concessi ai fini dell’art. 88 della CRD V.

Le politiche interne, in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, adottate dalla Banca sono oggetto della “Policy di Gestione dei Conflitti di interesse ed Operazioni con soggetti collegati (“Parti Correlate”)”.

In particolare, detta policy:

- definisce il perimetro dei soggetti collegati e delle relative operazioni
 - individuando i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possano determinarsi conflitti di interesse
 - definendo i processi organizzativi atti a
 - identificare e censire i soggetti collegati e
 - individuare e quantificare le relative transazioni
- stabilisce i livelli di propensione al rischio della Banca
- disciplina i processi di controllo per la misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.

Il presente Regolamento viene rivisto dal Consiglio di Amministrazione della Banca con cadenza annuale ed in ogni caso in relazione a mutamenti significativi nel quadro normativo di riferimento, nella struttura organizzativa della Banca ovvero nelle attività o servizi prestati dalla Banca.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca.

1 I soggetti collegati e le operazioni

1.1 Perimetro dei soggetti collegati

Per l'individuazione dei soggetti collegati la policy della Banca fa riferimento alle definizioni fornite nelle Disposizioni. Sono individuati come "parti correlate" gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o un'influenza notevole, nonché le società o le imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole. Maggiori dettagli sono forniti nella "Policy di Gestione dei Conflitti di interesse ed Operazioni con soggetti collegati ("Parti Correlate")".

Per "soggetto collegato" si intende *l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi*.

1.2 Classificazione delle operazioni

Operazione con soggetti collegati è ogni transazione con soggetti collegati che comporti

- assunzione di attività di rischio, ovvero le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina di Vigilanza in materia di concentrazione dei rischi³,
- trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- eventuali operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia⁴.

In sintesi, le operazioni con soggetti collegati sono classificate, in linea con le Disposizioni, secondo un criterio quantitativo:

- operazioni di maggiore rilevanza e
- operazioni di minore rilevanza.

Considerato che il novero dei soggetti collegati della Banca è in massima parte costituito dagli esponenti aziendali e dai soggetti a loro connessi, e che l'operatività della Banca non presenta peculiari profili qualitativi, non si ritiene necessario introdurre ulteriori criteri rispetto a quello

³ "esposizione", la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte, senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dai fondi propri. Le esposizioni del portafoglio di negoziazione possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi, purchè sia mantenuto un requisito patrimoniale ad hoc.

⁴ Non si considerano, inoltre, operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

utilizzato nella definizione di operazioni di maggiore rilevanza (si veda la tabella sottostante) fornita dalle Disposizioni, cui pertanto ci si attiene.

Le operazioni di minore rilevanza sono poi suddivise secondo criteri quali-quantitativi:

- operazioni di minore rilevanza vere e proprie (diverse dalle seguenti)
- operazioni ordinarie (criterio qualitativo)
- operazioni di importo esiguo (criterio quantitativo).

operazione di maggiore rilevanza	operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto previsto dalle Disposizioni in tema di “Indice di rilevanza del controvalore” ⁵ . Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di eventuali operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, viene cumulato.	possono essere ricondotte nell’ambito delle delibere-quadro
operazioni di minore rilevanza	le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza; includono anche:	
	<i>le operazioni ordinarie</i>	sono le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> . Le operazioni ordinarie sono individuate tenendo conto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">• riconducibilità all’ordinaria attività,• oggettività delle condizioni,• semplicità dello schema economico-contrattuale,• contenuta rilevanza quantitativa,• tipologia di controparte
	<i>le operazioni di importo esiguo</i>	sono le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore non eccede la soglia di 250.000 euro

Le operazioni riconducibili a delibere-quadro sono categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate cui la Banca può dare esecuzione in quanto già preventivamente approvate tramite, appunto, delle delibere-quadro.

Le operazioni ordinarie sono le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, non riservata alla competenza del Consiglio

⁵ “**Indice di rilevanza del controvalore**”: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo; nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

di Amministrazione, che, per oggetto, semplicità dello schema economico-contrattuale e oggettività delle condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca.

In via generale, sono da considerarsi ordinarie non solo le operazioni che rientrano nell'attività tipica svolta dalla Banca, quale soggetto abilitato alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, ma anche le operazioni concluse nell'ambito delle attività di natura strumentale necessarie alla gestione dell'azienda (ad esempio, acquisto di beni e servizi).

Per condizioni di mercato o standard si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

Altra caratteristica che rileva per la classificazione di un'operazione come ordinaria è la sua frequente ricorrenza.

Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

Trattasi degli atti di compravendita e delle obbligazioni di qualunque natura, finanziaria e non, assunte dai soggetti che all'interno della Banca svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in cui sussista una obbligazione, diretta o indiretta, dell'esponente aziendale. Per tali operazioni rimane applicabile la disciplina prevista dall'art. 136 TUB, sia pure con alcune integrazioni sia nella fase pre-deliberativa che in quella deliberativa (si veda oltre, paragrafo 2.3).

Perdite su operazioni con soggetti collegati

Trattasi di eventi successivi alla conclusione delle operazioni. Qualora, appunto, delle operazioni concluse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, occorre che le relative decisioni, in quanto oggetto di possibili "condizionamenti", siano assunte con modalità tali da assicurarne l'integrità e la trasparenza.

1.3 Criteri per la rilevazione delle operazioni

Le informazioni ottenute, tramite richiesta diretta alle parti interessate e tramite l'utilizzo delle altre fonti disponibili, vengono codificate secondo la natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca e secondo i legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi⁶.

Tale codifica è associata, a livello di anagrafe, al Codice di Direzione Generale (CDG)⁷ del soggetto ed è utilizzata nelle varie procedure informatiche della Banca per segnalare la natura di soggetto collegato, per individuare le operazioni con soggetti collegati, per quantificarne l'ammontare, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni, e verificarne, in via preventiva, il rispetto delle procedure deliberative.

All'interno delle suddette procedure, inoltre, è istituito un registro elettronico in cui vengono rilevati i dati relativi a tutte le operazioni concluse con soggetti collegati, utilizzabili anche per

⁶ L'elenco dei soggetti collegati è curato dalla Ufficio Segreteria Societaria ed è reso disponibile informaticamente.

⁷ Qualora un soggetto individuato come parte correlata o come soggetto connesso, all'atto del censimento, non abbia rapporti con la Banca viene rilevato in anagrafe tramite il codice fiscale; il CDG viene attribuito quando dovesse instaurarsi un rapporto

finalità di monitoraggio, ivi incluso il controllo nel continuo del rispetto dei limiti prudenziali, previsti dalle Disposizioni⁸ all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

Le varie funzioni aziendali prima di porre in essere un'operazione verificano, tramite il CDG o, ove previsto, tramite l'apposita evidenza fornita automaticamente dalle procedure informatiche della Banca, se la controparte sia o meno un soggetto collegato.

Nel caso si tratti di soggetto collegato, la funzione deve identificare il tipo di operazione e:

Tipo operazione	Azione da intraprendere ai fini procedure deliberative	Registro operazioni con soggetti collegati
di importo esiguo	nessuna azione	SI
Ordinaria	l'organo competente a deliberare indica espressamente nella delibera gli elementi che comprovano il carattere ordinario della operazione	SI
riconducibile a delibera-quadro	l'organo competente a deliberare indica espressamente nella delibera gli elementi che comprovano la riconducibilità alla delibera-quadro della operazione	SI
di minore rilevanza	la funzione interessata fornisce, con congruo anticipo, tramite la Segreteria all'Amministratore Indipendente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera	SI
di maggiore rilevanza	* la delibera deve essere assunta dal CdA per cui la pratica viene gestita dalla Direzione che fornisce, con congruo anticipo, tramite la Segreteria all'Amministratore Indipendente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera * l'Amministratore Indipendente è coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria	SI

Per l'eventuale classificabilità dell'operazione fra le operazioni ordinarie o fra quelle riconducibili a delibere-quadro, la funzione fa riferimento alle Istruzioni Operative rese disponibili sulla Intranet aziendale. Per il controllo del rispetto dei limiti prudenziali, qualora ne ricorrano i presupposti, la funzione effettua la verifica sulla base dei dati consuntivi elaborati a fine giornata precedente e, anch'essi, resi disponibili sulla Intranet aziendale.

⁸ E del limite complessivo inteso come misura massima delle attività di rischio con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati; tale limite è oggetto delle politiche dei controlli interni sopra richiamate.

2 Le procedure deliberative

In linea con le Disposizioni e con la finalità di assicurare:

- l'efficacia dei presidi stessi, evitando che l'applicazione dello stesso iter autorizzativo a tutte le operazioni, a prescindere dalla loro "rischiosità", si traduca in un coinvolgimento eccessivo dell'Amministratore Indipendente o nella sottoposizione allo stesso di un numero troppo elevato di operazioni, impedendo di focalizzarsi su quelle potenzialmente più rischiose,
- l'efficienza dei processi aziendali, al fine di non rallentare o bloccare l'operatività corrente nei casi in cui i presidi non sono necessari,

le procedure deliberative sono modulate con l'adozione di criteri di graduazione dell'iter autorizzativo, che viene rafforzato per le operazioni di maggiore rilevanza, e di esclusione da detto iter per le operazioni di importo esiguo e quelle ordinarie, come sopra definite.

2.1 Disposizioni da applicarsi alle delibere di operazioni con soggetti collegati

Le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e operazioni ordinarie, sono le seguenti:

Operazioni con soggetti collegati			
	Operazioni di maggiore rilevanza	Operazioni di minore rilevanza	Operazioni ordinarie
a n t e D E L I B E R A	all'Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo da parte della funzione interna interessata, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.)		
	L'Amministratore Indipendente è coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria		
	all'Amministratore Indipendente è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.		
	Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (Amministratore Delegato, Direttore Generale, etc.).		

D E L I B E R A Z I O E	<p>l'Amministratore Indipendente esprime un parere preventivo e motivato:</p> <ul style="list-style-type: none">• sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione• sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente a deliberarla		
	<p>la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:</p> <p>b1) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;</p> <p>b2) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.</p>		
	<p>la deliberazione viene assunta dal CdA, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea</p>	<p>la deliberazione viene assunta applicando le normali deleghe ed autonomie operative</p>	<p>a) la delibera deve indicare gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione anche con riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla Banca</p> <p>b) con frequenza almeno annuale, viene fornito un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, delle operazioni ordinarie deliberate nel corso del periodo considerato volto a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.</p>
	<p>in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente, viene richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti - sull'operazione.</p> <p>Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le previsioni dettate per il parere dell'Amministratore Indipendente (analitica motivazione in delibera e immediata comunicazione al CdA)</p>	<p>in caso l'Amministratore Indipendente abbia formulato parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore indipendente.</p> <p>Nel caso di organo competente a deliberare diverso dal CdA, se il parere è</p> <ul style="list-style-type: none">• condizionato, l'organo competente può deliberare l'operazione purchè le condizioni siano rispettate• negativo, l'operazione viene sottoposta all'Amministratore Delegato per l'approvazione o meno	
	<p>le operazioni compiute su cui l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o con rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea</p>	<p>le operazioni sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al CdA non appena deliberate</p>	
		<p>l'organo deliberante fornisce al CdA e al Collegio Sindacale una informativa trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche</p>	

In particolare:

- la documentazione istruttoria è corredata da un'apposita relazione - redatta dalla funzione interna che propone l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti - ed un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, che illustri la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione, gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- la proposta di delibera corredata della relazione di cui sopra è sottoposta all'esame dell'Amministratore Indipendente, per il tramite della Segreteria; una copia per conoscenza viene inviata anche agli altri Amministratori Indipendenti;
- l'Amministratore Indipendente può richiedere direttamente alla funzione interessata gli ulteriori chiarimenti e documentazione che ritenga necessari; l'eventuale ulteriore documentazione gli viene trasmessa per il tramite della Segreteria;
- l'Amministratore Indipendente trasmette il proprio parere alla Segreteria che la consegna alla funzione interessata, trattenendone una copia per l'archiviazione;
- la documentazione ed il parere relativi all'esame dell'operazione da parte dell'Amministratore Indipendente sono conservati in copia presso la Segreteria.

2.2 Delibere-quadro

Le delibere-quadro possono avere ad oggetto categorie di operazioni di maggiore o minore rilevanza; per il calcolo della soglia di rilevanza si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro sono adottate con le procedure deliberative proprie della categoria di operazioni coinvolta.

Dette delibere possono coprire un periodo di tempo non superiore ad un anno e devono:

- riferirsi ad operazioni con soggetti collegati sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono soggette all'applicazione dei presidi autorizzativi previsti nel paragrafo precedente. Peraltro, qualora un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, tornano applicabili le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

2.3 Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

Per le operazioni con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la procedura deliberativa viene rafforzata introducendo gli obblighi informativi verso gli Amministratori Indipendenti previsti per la fase pre-deliberativa (ossia fase istruttoria e, se operazione di maggiore rilevanza, fase delle trattative).

La fase deliberativa non richiede particolari interventi in quanto le procedure della Banca prevedono che la delibera:

- riporti il voto favorevole⁹ di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato
- motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione sia presa con votazione a scrutinio palese
- ottenga il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale¹⁰.

L'unico rafforzamento previsto consiste nel richiedere, come per la generalità delle operazioni con soggetti collegati:

- che la delibera espliciti le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato e
- che elementi idonei a supporto di tale motivazione risultino dalla documentazione a corredo della delibera.

2.4 Operazioni di competenza dell'assemblea

Nel caso di operazioni che, per legge o per Statuto, siano oggetto di delibera dell'Assemblea dei soci e riguardino soggetti collegati, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

Qualora su tali operazioni l'Amministratore Indipendente esprima un parere negativo, non si ritiene necessario acquisire anche il parere del Collegio Sindacale.

2.5 Coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti

Come previsto dalle Disposizioni, la Banca, in quanto non quotata e di minori dimensioni, attribuisce il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati ad uno dei tre Amministratori Indipendenti (Amministratore Indipendente) presenti nel proprio CdA.

In particolare, all'Amministratore Indipendente compete di:

⁹ La prescritta unanimità dell'organo amministrativo non è condizionata alla presenza di tutti i componenti essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, votino a favore dell'operazione.

¹⁰ Qualora un sindaco sia nell'impossibilità di presenziare alla seduta, la sua approvazione dovrà risultare da un documento scritto da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva

- rappresentare le lacune e le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare
- esprimere dei pareri motivati in merito all'opportunità delle operazioni e alla convenienza correttezza delle relative condizioni
- nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Nel caso di operazioni in cui l'Amministratore Indipendente sia esso stesso soggetto collegato deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato e l'operazione sarà oggetto di esame da parte di uno degli altri Amministratori Indipendenti. Qualora anche gli altri Amministratori Indipendenti siano soggetti collegati rispetto all'operazione, quest'ultima sarà demandata alla valutazione del Collegio Sindacale. Analogamente, in caso di assenza dell'Amministratore Indipendente deputato ad esaminare le operazioni con soggetti collegati, le operazioni sono esaminate uno degli altri Amministratori Indipendenti. In caso di assenza o impossibilità di tutti gli Amministratori Indipendenti, l'esame viene affidato al Collegio Sindacale.

Agli Amministratori Indipendenti compete:

- esprimere un analitico e motivato parere vincolante sia sulle procedure deliberative e sulle eventuali successive modifiche o integrazioni sostanziali delle stesse sia sulle politiche dei controlli interni adottate dalla Banca
- un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie ai fini di eventuali interventi correttivi.

3 Casi di esenzione e deroga

In linea con le Disposizioni, per le operazioni ordinarie le procedure deliberative sono sostanzialmente derogate (vedasi paragrafo 1.2).

Relativamente ad eventuali operazioni con soggetti collegati per cui sussista il carattere di urgenza, non si ritiene opportuno, in assenza di una specifica norma statutaria, prevedere deroghe alle procedure deliberative.

3.1 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore non eccede la soglia di 250.000 euro sono classificate come operazioni di importo esiguo ed esentate dall'applicazione delle procedure deliberative previste per le operazioni con soggetti collegati. Nel caso di operazioni concernenti la concessione di affidamenti si intende la somma degli affidamenti relativi alla singola parte correlata ed ai relativi soggetti connessi.

4 Presidi da applicare nel caso di perdite su operazioni con soggetti collegati

Qualora delle operazioni concluse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, occorre che le relative decisioni, in quanto oggetto di possibili “condizionamenti”, siano assunte con modalità tali da assicurarne l’integrità e la trasparenza.

Il Regolamento Interno della Banca prescrive che tali casistiche, a prescindere dal soggetto coinvolto, vengano preventivamente portate all’attenzione della Direzione.

Nel caso che si riferiscano a soggetti collegati, le relative decisioni andranno prese, a prescindere dall’importo coinvolto e dal tipo di obbligazioni che assuma la Banca, con le procedure deliberative previste per le operazioni di maggiore rilevanza.

5 Adempimenti relativi ai prestiti concessi ai fini dell’art. 88 della CRD V

L’art. 88 della Direttiva 2013/36 (CRD V), prevede che “i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta”, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con i soggetti collegati individuati ai sensi delle Disposizioni.

A tali fini, occorre assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell’organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca, e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili che il paragrafo 1, capoverso 5 dell’art. 88 individua ne:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell’organo di gestione (stretto familiare);
- b) un’entità commerciale nella quale un membro dell’organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un’influenza significativa;
 - occupa posizioni dirigenziali o è membro dell’organo di gestione.